



CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta straordinaria del 30 giugno 2003

Deliberazione n. 34

Punto n. 10 all'ordine del giorno

OGGETTO: Piano Faunistico Venatorio Provinciale. Approvazione.

L'Assessore alla Tutela Fauna, Sig. Emilio Lombardi, riferisce:

L'art. 10 della L. 157/92 prevede che "tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio".

Successivamente, tale articolo assegna la realizzazione di detta pianificazione alle Regioni e alle Province, stabilendo le quote di territorio agro-silvo pastorale (nel seguito indicato con la sigla "TASP") da destinare a protezione della fauna selvatica secondo le seguenti percentuali:

- dal 20 al 30% nella zona di pianura;
- dal 10 al 20% nella zona faunistica delle alpi, così come delimitata dalla Regione (Lr. 70/96 art. 15, DGR 8 maggio 1995 n. 179-45728).

In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

Sino ad un massimo del 15 % del TASP può essere destinato alla gestione privata della caccia (art. 16 c. 1 L. 157/92) mediante l'istituzione, ad opera della Regione Piemonte (L.r. 70/96, art. 20 c. 1) di Aziende Faunistico Venatorie e Aziende Agri-Turistico-Venatorie.

Sul restante TASP la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia (art. 14 L. 157/92, art. 16 L.r. 70/96), attraverso l'individuazione dei Comprensori Alpini (CA) in Zona Alpi e degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) in pianura.

In tale quadro la Provincia deve predisporre la seguente pianificazione e regolamentazione:

1) il **Piano Faunistico Venatorio Provinciale** (PFVP) i cui contenuti sono (art. 10 comma 8 L. 157/92):

- a) le oasi di protezione (OAP), destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
- b) le zone di ripopolamento e cattura (ZRC), destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

- c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale (CP), ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;
- d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;
- e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
- f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b), e c);
- g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

2) il **Piano di miglioramento ambientale** (art. 6 co. 4 L.r. 70/96), volto a favorire la riproduzione naturale di tutta la fauna selvatica;

3) il **Piano di cattura/reimmissione** (art. 6 co. 4 L.r. 70/96) finalizzato al riequilibrio faunistico;

4) il **regolamento per la gestione** delle oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica (art. 14 L.r. 70/96)

Nell'ambito dei compiti di pianificazione e regolamentazione appena descritti, codesto On.le Consiglio Provinciale deliberò in seduta del 24 giugno 2002 (n. 32-8) approvando una serie di "Linee guida" di indirizzo per la realizzazione del PFVP valido per il periodo 2003-2008, ponendo una serie di obiettivi e dando formalmente l'avvio alle procedure tecniche e amministrative che hanno portato alla formazione del documento che oggi si sottopone all'approvazione. In sintesi la procedura seguita è stata:

1. invito ai Comitati di Gestione degli ATC e CA a presentare proposte secondo gli indirizzi contenuti nelle linee guida approvate dal Consiglio Provinciale;
2. formulazione delle proposte da parte degli ATC e CA; tali proposte sono state tutte deliberate e approvate dai Comitati di Gestione, nei quali, è bene ricordare, sono presenti le rappresentanze venatorie, agricole, protezionistiche e degli Enti Locali;
3. elaborazione delle proposte pervenute ad opera del Dipartimento di Produzioni Animale della Facoltà di Medicina Veterinaria; stesura di una prima bozza di cartografia della delimitazione degli istituti faunistici di protezione e predisposizione di un primo documento sulla base anche delle indicazioni fornite dagli Uffici dell'Assessorato Tutela della Flora e Fauna e delle indicazioni fornite dalla Consulta Provinciale della Caccia;
4. pubblicazione della bozza di PFVP; con lettera dell'1/4/2003 prot. n. 17761 venivano invitati a presentare osservazioni: Atc, Ca, Comunità Montane della Provincia, Associazioni Venatorie, Associazioni Sindacali Agricole, Associazioni di Protezione Ambientale, Associazioni Cinofile, Enti di Gestione delle Aree Protette Regionali, Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento di Cuneo, Concessionari delle Aziende Faunistico Venatorie e Agri Turistico Venatorie, Sigg. Consiglieri Provinciali membri della Commissione Agricoltura, Caccia e Pesca nonché si informava la Regione Piemonte - Settore Caccia; con la medesima lettera veniva pure stilato un calendario di incontri con i tecnici incaricati nei quali i soggetti interessati potevano avanzare specifiche richieste e/o richiedere chiarimenti;

5. raccolta ed elaborazione di tutte le osservazioni pervenute, non solo dagli Enti ed Organismi succitati, ma anche da cittadini singoli e/o associati (petizioni);
6. esame dell'elaborato del PFVP da parte della Commissione Consiliare competente nelle date 26/5/03 e in data 23/6/2003. In quest'ultima data erano pure presenti i rappresentanti degli ATC e dei CA.

La proposta di pianificazione e regolamentazione che oggi si sottopone all'approvazione di codesto Consiglio Provinciale segue le linee guida di indirizzo a suo tempo approvate (Deliberazione del Consiglio n. 32-8 del 24 giugno 2002), ne concretizza gli obiettivi del massimo contenimento della specie cinghiale, dell'individuazione di aree particolarmente vocate alla piccola fauna stanziale di pianura (lepre, fagiano, starna, pernice rossa) e alpina (coturnice, fagiano di monte, lepre bianca) ed è così costituita:

- A. una cartografia ad ampia scala, costituente un quadro d'insieme della pianificazione faunistica-venatoria proposta;
- B. un documento intitolato "Piano faunistico Venatorio Provinciale - quinquennio 2003-2008" composto dalle seguenti parti:
 - B.1. un'introduzione generale
 - B.2. una "Relazione tecnica"
 - B.3. un'appendice tecnico-regolamentare, comprendente:
 - B.3.i. la "sintesi delle linee guida approvate dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 32-8 del 24 giugno 2002 e relativa attività";
 - B.3.ii. le "linee guida per il miglioramento ambientale e criteri per incentivazione alla tutela e ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica";
 - B.3.iii. le "linee guida per l'immissione/cattura della fauna selvatica sul territorio provinciale";
 - B.3.iv. il "regolamento per l'istituzione delle zone di addestramento e gara dei cani da caccia";
 - B.3.v. il "regolamento per la determinazione del risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole all'interno degli istituti di protezione";
 - B.3.vi. le "linee guida per la gestione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura e dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica" e relativo "regolamento";
 - B.3.vii. le "linee guida per il controllo di alcune specie selvatiche sul territorio della Provincia di Cuneo"
 - B.4. una bibliografia e la legenda delle abbreviazioni usate;
 - B.5. un elenco dettagliato dei dati di superficie dei vari istituti faunistici contenuti nella cartografia generale;
 - B.6. una tabella riassunta generale con il quadro delle superfici destinate ai vari istituti faunistici.

Tutto quanto premesso, considerato che:

la Provincia, ai sensi della normativa sopra richiamata (art. 10 L. 157/92 e art. 6 L.r. 70/96), deve approvare il PFVP di validità quinquennale, fornendo quindi lo strumento di programmazione e regolamentazione per il prossimo quinquennio;

l'art. 6 della L.r. 70/96 prevede che il PFVP approvati dalla Provincia sono trasmessi per l'esame alla Giunta Regionale che ne valuta i contenuti e gli stessi divengono esecutivi trascorsi 120 giorni dalla data di ricevimento oppure a seguito di assenso espresso entro tale termine; il comma 7 dello stesso articolo prevede che qualora la Giunta Regionale formuli osservazioni la Provincia riformula i contenuti del PFVP e riadotta il piano entro 30 giorni dalla comunicazione;

con DCP n. 81-30 del 23/6/1997 la Provincia approvò il vigente PFVP, divenuto esecutivo per decorrenza di termini in data 9/01/98 e giunto a naturale scadenza nel gennaio del corrente anno;

per la concreta attuazione della pianificazione prevista occorre seguire le procedure previste dall'art. 12 della L.r.70/96 nel seguito riassunta

- pubblicazione della presente deliberazione che determina i perimetri delle zone da vincolare agli albi pretori dei Comuni territorialmente interessati per un periodo di sessanta giorni;
- ricevimento delle eventuali opposizioni da parte dei proprietari o conduttori dei fondi interessati;
- decisione sulle opposizioni pervenute secondo i criteri di superficie previsti dalla legge ("*ove sussista il consenso esplicito o tacito dei proprietari o conduttori di fondi costituenti almeno il 60 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare la zona viene istituita*");
- delimitazione sul territorio (tabellamento) delle zone di divieto di caccia,

il Relatore sottopone all'approvazione del Consiglio Provinciale la documentazione individuata e descritta ai precedenti punti A e B agli atti depositata.

Si dà atto che la presente deliberazione non ha rilevanza sul piano economico-finanziario.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTI il parere tecnico favorevole all'adozione del provvedimento stesso, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del richiamato D.lgs. 267/2000;

ATTESO che la documentazione di cui sopra risulta depositata agli atti;

UDITO il Relatore e convenendo sulle argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto,

DELIBERA

di approvare il Piano Faunistico Venatorio Provinciale, composta da:

- A. una cartografia ad ampia scala, costituente un quadro d'insieme della pianificazione faunistica-venatoria proposta;
- B. un documento intitolato "Piano faunistico Venatorio Provinciale - quinquennio 2003-2008" composto dalle seguenti parti:
 - B.1. un'introduzione generale
 - B.2. una "Relazione tecnica"
 - B.3. un'appendice tecnico-regolamentare, comprendente:
 - B.3.i. la "sintesi delle linee guida approvate dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 32-8 del 24 giugno 2002 e relativa attività";
 - B.3.ii. le "linee guida per il miglioramento ambientale e criteri per incentivazione alla tutela e ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica";
 - B.3.iii. le "linee guida per l'immissione/cattura della fauna selvatica sul territorio provinciale";
 - B.3.iv. il "regolamento per l'istituzione delle zone di addestramento e gara dei cani da caccia";
 - B.3.v. il "regolamento per la determinazione del risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole all'interno degli istituti di protezione";

- B.3.vi. le “linee guida per la gestione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura e dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica” e relativo “regolamento”;
- B.3.vii. le “linee guida per il controllo di alcune specie selvatiche sul territorio della Provincia di Cuneo”
- B.4. una bibliografia e la legenda delle abbreviazioni usate;
- B.5. un elenco dettagliato dei dati di superficie dei vari istituti faunistici contenuti nella cartografia generale;
- B.6. una tabella riassunta generale con il quadro delle superfici destinate ai vari istituti faunistici.

di dare atto che, così come riportato in premessa, la predetta documentazione verrà trasmessa all'esame alla Giunta Regionale che ne valuta i contenuti e gli stessi divengono esecutivi trascorsi 120 giorni dalla data di ricevimento oppure a seguito di assenso espresso entro tale termine;

di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata agli albi pretori dei Comuni territorialmente interessati in relazione alle zone vincolate alla caccia per la procedura di cui all'art. 12 L.r. 70/96, descritta in premessa;

di rinviare la concreta perimetrazione della zona di ripopolamento e cattura in Comune di Costigliole Saluzzo all'avvenuta intesa a tra le Associazioni Agricole ed il Comprensorio;

di dare atto che l'attuale Piano Faunistico, approvato con DCP n. 81-30 del 23/6/1997, rimarrà in vigore fino all'entrata definitiva del nuovo Piano Faunistico di cui alla presente deliberazione;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo nei termini di cui sopra.